

SAFE BAG S.P.A.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Articolo 1 PREMESSA

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato, dai relativi Regolamenti di esecuzione (UE), nonché della norme nazionali di attuazione del Regolamento Emittenti AIM, il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A. ha adottato la presente Procedura in materia di *internal dealing*, volta a disciplinare le Operazioni effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai Soggetti Rilevanti, nonché dalle Persone Strettamente Legate a questi ultimi, aventi ad oggetto le Azioni della Società ovvero altri Strumenti Finanziari Collegati.

La presente Procedura è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia ed è in vigore nella sua versione attuale a far data dal 25 luglio 2016.

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di riforme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la Procedura potrà essere aggiornata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, ai quali sono già stati conferiti i relativi poteri, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

Articolo 2 DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Amministratore: indica un componente in carica del Consiglio di Amministratore della Società.

Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

Collegio Sindacale: indica il Collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Data di Esecuzione: la data in cui è stata eseguita l'Operazione.

Informazione Privilegiata: indica ogni informazione rilevante ai sensi dell'art. 7 del MAR, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Collegati.

MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato.

Operazione: indica tra il resto:

- (a) qualunque cambiamento del numero degli Strumenti Finanziari detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata, ivi inclusi quelli derivanti da:
 - (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di Strumenti Finanziari;
 - (ii) l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari;
 - (iii) l'acquisto, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto la titolarità degli Strumenti Finanziari o qualunque atto avente ad oggetto le opzioni di cui al punto (ii);
 - (iv) gli atti di disposizione effettuati tra Soggetti Rilevanti o tra le Persone Strettamente Collegate e/o Dipendenti Rilevanti;
 - (v) le operazioni fuori mercato AIM Italia aventi ad oggetto Strumenti Finanziari;
 - (vi) trasferimenti di Strumenti Finanziari a titolo gratuito;
 - (vii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società degli Strumenti Finanziari;
- (b) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Strumento Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Collegata;
- (c) ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del MAR:
 - (i) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata¹;
 - (ii) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - (iii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (1) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Collegata; (2) il rischio dell'investimento è a carico

¹ Non è, però, necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

del contraente; e (3) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Viene, inoltre, allegato alla presente Procedura il testo integrale dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, contenente un apio elenco, non esaustivo, delle Operazioni soggette a notifica. Detto allegato è da considerarsi parte integrante della presente Procedura (l'“**Allegato A**”).

Persona Strettamente Collegata: indica

- (a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa applicabile;
- (b) un figlio a carico;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione;
- (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) che precedono, o direttamente o indirettamente controllata da dette persone, o sia costituita a loro beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di dette persone.

Regolamento Emittenti AIM Italia: indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 9 novembre 2015 e successive modifiche.

SDIR (“Servizio per la Diffusione dell’Informativa Regolamentata”): indica un servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.

Società: indica la società Safe Bag S.p.A., con sede legale in Gallarate (VA), via Olona n. 183/G, con codice fiscale n. 02389980125 ed iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. REA 254114.

Soggetto Preposto: si intende quanto stabilito all'articolo 7.

Soggetto Rilevante: si intende una persona che svolge funzioni amministrative, di controllo o di direzione, la quale sia:

- (a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
- (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in una Controllata, allorquando un'Operazione abbia ad

oggetto gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti Finanziari Collegati della Società.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società che sono stati ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Strumenti Finanziari Collegati: indica ogni strumento finanziario specificato nell'art. 3, paragrafo 2, lett. b), del MAR il cui valore è in tutto o in parte determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari.

TUF: indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

Articolo 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate nei confronti della Società e della Consob, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico, in relazione alle Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati, eseguite da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate, nel rispetto di quanto previsto della presente Procedura e dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

Articolo 4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – LA COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING

4.1 I Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Collegate devono Comunicare alla Società e a Consob le Operazioni da essi compiute, a condizione che l'importo complessivo delle Operazioni raggiunga Euro 5.000,00 (l'“**Importo Rilevante**”). L'Importo Rilevante è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni relative alle Azioni, agli Strumenti Finanziari e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Collegata nell'arco di un anno civile.

La comunicazione alla Società e a Consob dovrà essere effettuata da ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Collegata tempestivamente e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'ultima Operazione che ha comportato il raggiungimento dell'Importo Rilevante; fermo restando che superato l'Importo Rilevante dovranno essere comunicate alla Società e a Consob tutte le Operazioni già effettuate e ogni Operazione successiva fino alla fine dell'anno civile, indipendentemente dal loro ammontare, tempestivamente e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione di ciascuna Operazione (le “**Comunicazioni Internal Dealing**”).

4.2 Le Comunicazioni Internal Dealing devono essere effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate a Consob e alla Società fornendo tutte le informazioni richieste dal modello riportato nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 (qui annesso *sub* “**Allegato B**”).

Le Comunicazioni Internal Dealing a Consob sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato B, compilato in ogni sua parte, via PEC (e il mittente è soggetto all'obbligo PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it, o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario

“Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.

Le Comunicazioni Internal Dealing alla Società sono effettuate al Soggetto Preposto tramite invio del modello di cui all’Allegato B, compilato in ogni sua parte, via fax al numero +390331-789141 o all’indirizzo email michele.carrara@safe-bag.com.

- 4.3 Le Comunicazioni Internal Dealing potranno essere effettuate a Consob direttamente dalla Società su esplicita richiesta dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Connesse, purché la Società abbia ricevuto via email o fax (ai recapiti menzionati all’art. 4.2) da parte di tali soggetti, entro e non oltre il giorno successivo alla Data di Esecuzione di ciascuna Operazione, il modulo di delega di cui all’**Allegato C** e la Comunicazione Internal Dealing di cui all’Allegato B.

Articolo 5 OBBLIGO DI COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

- 5.1 La Società comunica al pubblico tempestivamente, comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione, le Comunicazioni Internal Dealing ricevute ai sensi degli artt. 4.2 e 4.3 che precedono.
- 5.2 Il Soggetto Preposto predispose la comunicazione al pubblico di cui al precedente art. 5.1. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Nomad per l’approvazione finale prima della sua pubblicazione. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui al precedente art. 5.1, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito internet della Società.
- 5.3 Le Operazioni soggette a Comunicazione Internal Dealing compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.

Articolo 6 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 6.1 Al fine di adempiere alle disposizioni previste dall’art. 19, paragrafo 5, del MAR, la Società, nella persona del Soggetto Preposto, deve istituire un procedura, anche attraverso la predisposizione di un elenco (l’**“Elenco Internal Dealing”**), atta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate.
- 6.2 Il Soggetto Preposto, istituita la procedura di cui all’art. 6.1, notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti l’avvenuta loro iscrizione nell’Elenco Internal Dealing e gli obblighi su di essi gravanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare nonché copia della presente Procedura.

Ciascun Soggetto Rilevante, entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta notifica della comunicazione che precede e della presente Procedura, invia al Soggetto Preposto l’elenco delle Persone a lui Strettamente Collegate. Ogni successiva

variazione dell'elenco delle Persone Strettamente Collegate dovrà essere tempestivamente trasmessa dal Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto.

- 6.3 I Soggetti Rilevanti informano per iscritto le Persone a loro Strettamente Collegate dell'inserimento del loro nominativo all'interno dell'Elenco Internal Dealing e degli obblighi su di essi gravanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare e della presente Procedura.

Articolo 7 FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 7.1 Oltre a quanto previsto dal precedente art. 6, ai fini della presente Procedura, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) vigila sulla corretta applicazione della presente Procedura
- (b) riceve, effettua e gestisce le comunicazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 che precedono;
- (c) mantiene l'aggiornamento dell'Elenco Internal Dealing;
- (d) informa i Soggetti Rilevanti sulle modifiche e integrazioni apportate alla Procedura;
- (e) segnala al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione le eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui venga a conoscenza.

- 7.2 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata Comunicazione Internal Dealing da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Collegate.

- 7.3 Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di internal dealing, segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

Articolo 8 BLACKOUT PERIODS

- 8.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti all'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile nonché secondo le disposizioni regolamentari dettate da Borsa Italiana per gli emittenti quotati all'AIM Italia (i "**Blackout Periods**").
- 8.2 Il divieto di cui all'art. 8.1 che precede non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione, purché siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
- 8.3 Ulteriori deroghe al divieto di cui all'art. 8.1 potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione nel caso di fondati motivi e, in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, purché siano rispettate le disposizioni prescritte dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, si riservano la facoltà di determinare Blackout Periods ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente art. 8.1, dandone comunicazione ai Soggetti Rilevanti.

Articolo 9 SISTEMA SANZIONATORIO

- 9.1 Ai sensi dell'art. 182 del TUF, come successivamente modificato, i reati e gli illeciti di abuso di Informazione Privilegiata e manipolazione di mercato ivi previsti si applicano anche agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.
- Inoltre, l'art. 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi in materia di internal dealing.
- 9.2 In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura, la Società potrà procedere nei riguardi dei responsabili, adottando tutti i provvedimenti previsti dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza di tale violazione.
- 9.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di internal dealing conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una sua Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Allegati:

Allegato A: *Elenco delle Operazioni soggette a notifica*

Allegato B: *Modello Comunicazione Internal Dealing*

Allegato C: *Modulo di delega*

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:
 - a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio², se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

² Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

ALLEGATO B

Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente connessa	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>—indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>—nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[—Indicare la natura dello strumento:</i> <i>—un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>—una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel</i>

		<p><i>regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i></p>	
c)	Prezzo/i volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>- Volume aggregato</p> <p>- Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>—si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>—sono della stessa natura;</i> <i>—sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>—sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>—nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> 	

		<p>—nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO C

Spett. le
SAFE BAG S.P.A.
Via Olona, n. 183/G
21013 – Gallarate (VA)

Oggetto: Delega per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura di Internal Dealing

Il sottoscritto [●], residente in [●], nella sua qualità di [●], delega la società Safe Bag S.p.A. (la “**Società**” o “**Safe Bag**”) ad adempiere, per suo conto, agli obblighi di comunicazione a Consob previsti dall'art. 4.2 della Procedura di Internal Dealing della Società.

A tal fine, viene allegato alla presente il “Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate” di cui all'Allegato B della Procedura di Internal Dealing, compilato in ogni sua parte.

Il sottoscritto dichiara, infine, di assumersi personalmente la responsabilità delle informazioni fornite e di tenere indenne la Società da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing di Safe Bag.

(Luogo e data)

Firma
